

Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo.

Agugliaro, li 11/12/90  
Il Segretario Com.le



*[Handwritten signature]*

Allegato alla delibera CC  
n. 150 del 21/12/90  
Il Segretario Comunale



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI AGUGLIARO  
PROVINCIA DI VICENZA

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AU-  
SILI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A PERSONE ED EN-  
TI PUBBLICI E PRIVATI. (Art. 12 Legge 7.8.1990 n. 241)

=====

INTEGRATO CON DELIBERA di CC n. 15 dell' 01/04/92

MODIFICATO CON DELIBERA DI CC. n. 87 del 25/10/93



27 DIC. 1990



CAPO I° - FINALITÀ

cc  
21/12/90

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizioni necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990, n. 142

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II° - PROCEDURE, SOGGETTI AMMESSI

ART. 6

1. Il Comune agevola con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari le persone, gli enti pubblici e privati che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative.



27 DIC. 1990

Il Segretario Com.le



150  
ce  
21/12/90

ART. 7

1. Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e gli ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni:

- a) che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
- b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di Agugliaro oppure che svolgono la loro attività, principalmente anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune di Agugliaro;
- c) che operano senza scopo di lucro.

ART. 8

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:

- a) le attività assistenziali dirette al recupero psico-fisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare o sociale;
- b) le iniziative dirette all'organizzazione di attività didattiche, culturali e formative a favore di giovani, adulti ed anziani;
- c) le manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale;
- d) le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;
- e) le attività e le manifestazioni sportive di particolare rilievo;
- f) le attività e le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero.

ART. 9

1. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali, i soggetti indicati al precedente articolo 2 devono presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, domanda al Sindaco compilata sull'apposito modulo fornito dal Comune, contenente:

- a) la denominazione e la sede del richiedente;
- b) la/e attività istituzionalmente svolta/e;
- c) una descrizione dettagliata dell'attività, iniziativa o della manifestazione organizzata/e e/o promossa/e, per la/e quale/i si richiede l'intervento finanziario comunale;
- d) un sommario preventivo dei costi di gestione dell'ente oppure della singola iniziativa, a seconda che l'intervento finanziario è richiesto, rispettivamente, a sostegno dell'attività complessiva del richiedente o della singola iniziativa a cui si riferisce la richiesta stessa.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso al Comune o da altri enti pubblici o privati.



Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo.

Agugliaro, li 27 DIC 1990  
Il Segretario Com.le



150

ce  
21/12/90

- e) l'indicazione del soggetto responsabile dell'iniziativa, a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune, nonché delle modalità per quietanzare il mandato di pagamento emesso dal Comune;
- f) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell'ente richiedente, o della persona responsabile dell'iniziativa.

2. Dopo l'istruttoria dell'ufficio che attesterà la rispondenza della richiesta ai presenti criteri, la Giunta delibererà, in base alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, la misura dell'intervento finanziario comunale oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta.

3. L'intervento finanziario comunale verrà erogato:

- a) per l'80% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione;
- b) per il 20% su presentazione del rendiconto della gestione dell'ente, se concesso a sostegno dell'attività complessiva dell'ente, oppure, dell'attività, iniziativa o manifestazione che ha beneficiato dell'intervento finanziario stesso.

4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

#### ART. 10

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.



Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo.  
Agugliaro, li 27 DIC 1991  
Il Segretario/Com.le



ISO

21/12/90

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con il quale provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### ART. 11

1. La misura dei contributi comunali è prevista dal presente regolamento e calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

#### CAPO III° - SETTORE SOCIALE, ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

#### ART. 12

1. Per le iniziative nel settore dell'assistenza, della cultura e dello sport, aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:
  - a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci obblighi e, se ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico;
  - b) è commisurata al valore economico dell'intervento proposto e all'utilità pubblica dello stesso;
2. La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita nella convenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.  
Per quanto riguarda le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi la disciplina è stabilita in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8.6. 90, n. 142 del relativo regolamento.

#### ART. 13

1. Il Comune interviene, direttamente o mediante delega all'Unità Locale Socio-Sanitaria, con prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore:
  - a) di singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
  - b) delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
  - c) dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziaria minorile;
  - d) degli ex detenuti;
  - e) delle persone di cui agli artt. 8 e 55 della Legge 20.2.1958, n. 75;



Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo.  
Agugliaro, li 27 DIC 1990

Il Segretario Comunale



Allegato alla delibera

N. 150

21/12/90

- f) degli emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune di Agugliaro;
- g) dei soggetti che necessitano di un reinserimento sociale.

#### ART. 14

1. Gli interventi finanziari del Comune a favore dei soggetti di cui al precedente art. 6 avverrà secondo il criterio del "minimo vitale".
2. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al 1° gennaio di ogni anno.
3. Il "Minimo vitale" del nucleo familiare composto di più persone è calcolato sommando le seguenti quote:
  - a) il primo componente: 100% della quota base;
  - b) il secondo componente: 70% della quota base;
  - c) per ogni altro componente fino ad otto anni: 32% della quota base;
  - d) per ogni altro componente da 9 a 18 anni: 42% della quota base;
  - e) per ogni altro componente oltre i 18 anni: 50% della quota base;
  - f) per i componenti del nucleo familiare che, a seguito di malattia od infortunio, si trovano in uno stato di parziale o di totale non autosufficienza, attestato da certificato medico: 120% della quota base;
  - g) per spese documentate di assistenza infermieristica e di frequenza a centri educativi e scolastici (asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici o comunità per la riabilitazione): 10% della quota base;
  - h) per spese di riscaldamento, limitatamente al periodo in cui è consentito l'utilizzo dell'impianto termico: 10% della quota base;
4. Gli importi dell'affitto devono essere aggiunti, nel limite massimo determinato ai sensi del comma 2 del successivo art.15, alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare, risultante da contratto o da altro documento valido.
5. Il "minimo vitale" della persona sola è pari al 120% della quota base, maggiorata delle spese di cui alle lettere g) e h) del comma 3 e di cui al comma 4 del presente articolo calcolate nella misura indicata dalle predette disposizioni.

#### ART. 15

1. L'entità del contributo da erogare per assicurare il "minimo vitale" è pari alla differenza fra il minimo vitale stesso, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, ed il reddito accertato.
2. La Giunta comunale determina:
  - la misura massima dell'importo di cui al comma 4 del precedente articolo 14;
  - la misura massima mensile del contributo di cui al comma 1 del presente articolo, erogabile nell'anno di competenza
3. Nel caso in cui la Giunta non adotti alcuna determinazione entro il termine di cui al precedente comma si applicano le misure adottate per l'anno precedente.



Per copia conforme all'originale

per uso amministrativo

Agugliaro, li

27 DIC. 1990

Il Segretario Comunale



150

ce  
24/12/90

#### ART. 16

1. Per ottenere il contributo di cui al precedente art. 15 dovrà essere presentata apposita richiesta indirizzata al Sindaco e compilata sul modulo fornito dal Comune, contenente tutte le notizie e le dichiarazioni dirette ad accertare la composizione, la situazione abitativa ed il reddito del nucleo familiare, nonché la mancanza di persone obbligate agli alimenti, la assenza di proprietà immobiliari, eccezione fatta per l'alloggio occupato dalla famiglia se adeguato alle sue esigenze e per quegli immobili che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione sono difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.
2. La domanda e la dichiarazione sono ricevute dal responsabile dell'ufficio per i servizi sociali del Comune.
3. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese devono essere effettuati d'ufficio e, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti.
4. La Giunta Comunale determina ogni trimestre l'ammontare dei contributi da erogare, sulla base delle richieste pervenute e dell'istruttoria svolta dall'ufficio per i servizi sociali, che attesterà la rispondenza delle domande accolte ai criteri di cui al presente Capo.
5. Il contributo è erogato con la periodicità fissata nella deliberazione di cui al precedente comma.

#### ART. 17

1. Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, mediante un concorso nel pagamento della retta di degenza.
2. Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma, il concorso del Comune è subordinato:
  - a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizioni di indigenza o sprovvisti di reddito superiore al "minimo vitale", determinato ai sensi del precedente articolo 15;
  - b) all'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento dell'intera o di una quota parte della retta di ricovero.
4. Il Comune esperirà azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di persone obbligate agli alimenti, che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 3, o di beni immobili di proprietà dello stesso assistito o delle persone obbligate agli alimenti, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione dalle persone obbligate agli alimenti e di quegli im



Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo  
Agugliaro, li 27 DIC. 1990  
Il Segretario Com.le



Allegato n. 150

ce  
21/12/90

mobili, che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione, sono difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.

5. Dopo l'istruttoria dell'ufficio per i servizi sociali che proporrà la misura del concorso comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo, la Giunta provvederà a determinare l'importo dell'intervento finanziario del Comune.

#### ART. 18

1. La Giunta comunale, sulla base di apposita relazione dell'ufficio per i servizi sociali, potrà disporre l'erogazione di contributi economici "una tantum" a favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno, non ricomprese nella fattispecie considerate dal presente Capo. Il contributo "una tantum" non è ripetibile nello stesso anno.

#### ART. 19

1. Il Comune, al fine di favorire l'estensione del servizio pubblico di trasporto, può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel territorio comunale.

2. La misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in un'apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente il servizio di trasporto.

### CAPO IV° - CONTRIBUTI AL SETTORE ECONOMICO

#### ART. 20

1. Il Comune interviene con contributi per favorire il miglioramento e l'estensione della rete viaria, della pubblica illuminazione, acquedottistica e fognaria ed irrigua nelle strade vicinali, nelle contrade e nelle zone periferiche nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel presente Capo.

#### ART. 21

Il Comune concede contributi, anche sotto forma di fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'intervento quando esso viene eseguito direttamente dai soggetti di cui all'art. 22:

- a) per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza della strada;
- b) per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad uso pubblico, in misura non eccedente il quinto della spesa;



Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo 27 DIC. 1990  
Agugliaro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Com.le



Allegato alla deliberazione

N. \_\_\_\_\_

150

cc  
24/12/90

- c) per la costruzione o la manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione delle tubazioni, per l'irrigazione dei campi;
- d) per l'installazione di punti luce nelle contrade e nelle strade vicinali urbane ed extraurbane, in misura non superiore alla metà della spesa;
- e) per lavori di ampliamento della rete del gas metano uso abitativo.

#### ART. 22

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi gli utenti delle strade vicinali e i residenti nelle contrade che si costituiscono in consorzi, anche di fatto, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo.

2. La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Sindaco del Comune e dovrà essere compilata sull'apposito modulo fornito dal Comune, contenente:

- a) una sommaria descrizione dell'intervento da eseguire;
- b) la/e persona/e a cui dovrà/anno essere indirizzate le comunicazioni del Comune e a cui dovrà/anno essere intestato/i il/i mandato/i di pagamento del contributo;
- c) la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione dell'eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori.

#### ART. 23

1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso ed ultimati entro un anno dalla data del loro inizio.

2. Avuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori, il funzionario dirigente l'ufficio tecnico comunale redigerà:

- a) lo stato finale dei lavori;
- b) il certificato di regolare esecuzione;

3. L'erogazione del contributo verrà effettuata sulla base della documentazione di cui al precedente comma.

4. Resta a carico dei soggetti beneficiari del contributo l'onere di munirsi delle concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla-osta e di quanto altro necessario per realizzare l'intervento ammesso al contributo stesso.

#### CAPO V° - CONTRIBUTI VARI

#### ART. 24

1. All'A.N.C.I., all'Unione Comuni della Provincia di Vicenza, possono essere erogati contributi nella misura stabilita dai rispettivi organi statuari.



Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo.  
Agugliaro, li 27 DIC. 1990

Il Segretario Comunale



Allegato alla delibera

150

cc  
21/12/90  
COMUNALE

#### ART. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative inutili per la loro protezione;

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

#### CAPO VI° - NORME FINALI

#### ART. 26

1. Per l'anno 1990 verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute al protocollo del Comune entro il 31 dicembre, anche se non compilate sui moduli forniti dal Comune.

#### ART. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.



"Capo VII° - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"

Art. 28

1. E' istituito, a partire dal 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 29

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attività culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).



Art. 30

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.



Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3/10/90

n. 164 come risulta dal registro degli originali. GRS. SOSP.  
CRE n. 52663/1 del 23/11/90. CONTR. per c.d. c. 150 del 21/12/90  
CRC n. 56213 del 31/12/90. e il 21/01/91

IL SEGRETARIO COMUNALE



N. 235 PUBBL.

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 27/12/90 e per 15 gg. consecutivi.

Addì, 22/01/91



IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuto esecutivo in data 21/01/91

Addì, 22/01/91



IL SEGRETARIO COMUNALE

n. 12 Publ.

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/01/91  
al 6/2/91



IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

MODIFICATO CON DELIBERA di CC n. 15 dell' 01/04/92  
e RIPUBBLICATO ALL'ALBO DAL 11/06/92 AL 27/06/92.



IL SEGRETARIO

Sacco Stevanella Dott. Paolo

n. 326

MODIFICATO CON DELIBERA di CC. n. 37 del 28/10/93 e  
RIPUBBLICATO ALL'ALBO DAL 06/12/93 al 21/12/93



IL SEGRETARIO

Sacco Stevanella Dott. Paolo